

Remember...

il testo della Sentenza di equiparazione del Consiglio di Stato



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE IV)

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

DECISIONE

SUL RICORSO PROPOSTO DAI MINISTERI DELL'INTERNO,
DEL TESORO, E DELLA DIFESA,
IN PERSONA DEI RISPETTIVI MINISTRI IN CARICA RAPPRESENTATI E DIFESI
DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO DOMICILIARIA
PER LEGGE IN ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N. 12;

CONTRO

ASCI GABRIELE (OMISSIS)

PER L'ANNULLAMENTO

previa sospensione della sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 11 novembre 1989 n. 1614/89, che ha accolto il ricorso degli appellati diretto ad ottenere a proprio favore l'estensione del trattamento retributivo del personale della Polizia di Stato;

- Visto il ricorso con i relativi allegati; d'un 1 Visto l'atto di costituzione in giudizio dei sottufficiali de.i CC. indicati in epigrafe;

- Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

- Vista l'ordinanza in data 13 febbraio 1990 n. 114 di questa Sezione, con la quale è stata accolta la domanda di sospensione cautelare della sentenza appellata;

- Vista l'ordinanza di questa Sezione n. 252 del 12 febbraio 1991 di rimessione della causa alla Corte Costituzionale;

- Vista la sentenza costituzionale n. 277 del 12 giugno 1991;

- Visti gli atti tutti della causa;

- Data per letta, alla pubblica udienza del 15 ottobre 1991, la relazione del Consigliere Sergio Santoro e udito l'avv. dello Stato Cocco per le Amministrazioni appellanti e gli avv.ti Moscarini e Catalano per gli appellati resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato e depositato il 18 aprile 1989 i sigg.ri Gabriele Ascì e gli altri suindicati in epigrafe, tutti Sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, adivano il T.A.R. del Lazio chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto all'estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato secondo un criterio di equiparazione diverso da quello risultante dalla tabella allegata alla legge 1.4.1982 n. 121.

In particolare, i ricorrenti chiedevano:

a) che ai vice Brigadieri, inquadrati nel livello retributivo 5°, fosse esteso il trattamento economico previsto per la qualifica di Sovrintendente Capo (6° livello);

b) che ai Brigadieri ed ai Marescialli Ordinari, anch'essi nel 5° livello, fosse esteso il trattamento economico previsto rispettivamente per le qualifiche di vice Ispettore ed Ispettore (6° livello);

c) che ai Marescialli Capo (5° livello) fosse esteso il trattamento economico dell'Ispettore Principale (livello 6°);

d) che ai vari gradi dei Marescialli Maggiori (6° livello per i Marescialli Maggiori semplici e 6° bis per i Marescialli Maggiori Aiutanti e Carica Speciale) fosse esteso il trattamento economico previsto per l'Ispettore Capo (livello 7°).

I ricorrenti fondavano tali richieste sull'asserita equivalenza - quando non superiorità - del complesso di compiti e funzioni loro affidati da leggi e regolamenti, rispetto a quelli attribuiti a ciascuna delle figure professionali della P.S. prese come termine di comparazione, ritenendo inoltre che la tabella "C" allegata alla legge n. 121/81 fosse da intendere parzialmente abrogata e modificata per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 335/82 (pubblicato in G.U. del 25.6.1982) attuativo della delega al Governo contenuta nell'art. 36 della legge n. 121/81 per il concreto ordinamento del personale della Polizia di Stato, ivi comprese le attribuzioni affidate alle varie qualifiche in cui esso personale è distinto.

In subordine, ove non si fosse ritenuto già esistente ed operante il loro diritto in base alla proposta ricostruzione normativa, i ricorrenti dichiaravano di eccepire il vizio di costituzionalità della citata tabella per violazione degli artt.3, 35, 36 e 97 della Costituzione, sotto molteplici profili.

Il ricorso era notificato alle Amministrazioni della Difesa, dell'Interno e del Tesoro, le quali tutte si costituivano in giudizio. In via preliminare l'Avvocatura Erariale, con memoria depositata il 28.6.1989, chiedeva l'estromissione dal giudizio dei Ministeri del Tesoro e dell'Interno, diffusamente motivando la richiesta; concludeva altresì la difesa

dello Stato per la declaratoria di infondatezza del ricorso e di mani-festa infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale. Le tesi a sostegno del ricorso venivano ribadite con memoria depositata il 30.6.1989. All'udienza del 10 luglio 1989, uditi i difensori delle parti, la causa era trattenuta in decisione, poi assunta nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 1989 e contenuta nella sentenza n. 1614/89, pubblicata l'11 novembre successivo.

Con la detta sentenza il T.A.R. previa estromissione dal giudizio dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro, ha accolto il ricorso degli appellati sottufficiali dei CC. dichiarando il diritto dei medesimi al trattamento economico del personale della Polizia di Stato secondo le rispettive equiparazioni delle qualifiche e dei livelli retributivi funzionali, il tutto a decorrere dal 18 aprile 1984 e con rivalutazione ed interessi.

I primi giudici, dopo aver compiuto una disamina circa l'equiparazione tra le varie qualifiche dei Sovrintendenti e degli Ispettori della P.S. da un lato ed i gradi dei Sottufficiali dell'Arma dei CC. dall'altro, riscontrandone in particolare la similarità delle mansioni e l'analogia della progressione in carriera, hanno ritenuto che la tabella allegata alla L. 1° aprile 1981 n. 121 (concernente l'equiparazione tra qualifiche e gradi del personale della P.S. con quello delle altre forze di Polizia) sia stata modificata ed in parte abrogata dal D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, nel senso che il principio dell'estensione ai CC. del trattamento economico del personale della P.S. (art. 43 sedicesimo c. L. 121/1981) è integrato dal principio che ad uguali mansioni corrispondono eguali retribuzioni.

La sentenza è stata notificata al Ministero della Difesa in data 21.11.1989.

Con atto notificato il 18.1.1990 i Ministeri dell'Interno, dei Tesoro e della Difesa hanno proposto appello avverso la sentenza chiedendone altresì la sospensione dell'efficacia. Le appellanti Amministrazioni deducono:

- violazione e/o falsa applicazione della legge 1° aprile 1981 n. 121 (spec. artt. 42, 30 e 1) e del D.P.R. 24 gennaio 1962 n.335. Violazione della legge 12 agosto 1982 n. 569. Violazione e/o falsa applicazione della legge 11 luglio 1930 n. 312 e del D.P.R. 29 dicembre 1984 n. 1219.

- Violazione e/o falsa applicazione della legge 29 marzo 1983 n. 93 (spec. art. 26).

- Violazione dell'art. 113 C.P.C.

- Violazione degli artt. 76 e 81, 4° comma, della costituzione. Violazione delle norme e dei principi generali in materia. Omessa, erronea, illegittima e contraddittoria motivazione. Difetto, vizio, errore, illogicità. Contraddittorietà, sostenendo in sintesi, che:

- l'art. 43 cit. compie l'invocata estensione con riferimento espresso ed esclusivo alla tabella allegata alla L. 121/1981 stessa (cfr. il diciassettesimo comma dell'art. 43 L. 121 cit.);

- non vi è stata abrogazione implicita della tabella cit.;

- la sentenza appellata è contraria all'art. 81 quarto c. Cost.;

- in ogni caso la tabella cit. è stata confermata dalla L. 12 agosto 1982 n. 569 successiva al D.P.R. 335/1982;

- il titolo VI della L. 11 luglio 1980, n.312, riguardante le retribuzioni del personale militare, ha inoltre lasciato immutati i rispettivi ordinamenti di carriera.

Gli appellati - ed anzi per l'esattezza 476 degli originari 572 ricorrenti - si sono costituiti in giudizio con controricorso in data 10.2.1990, con il quale hanno riproposto le loro domande, reiterando in particolare, l'eccezione di difetto di legittimazione dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro.

Nella camera di consiglio del 13.2.1990 è stata accolta l'istanza incidentale di sospensione.

Con ordinanza di questa Sezione n. 252 del 12 febbraio 1991 la causa è stata rimessa alla Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991 ha accolto la questione di costituzionalità prospettata nell'ordinanza ult. cit..

All'udienza pubblica del 15 ottobre 1991, uditi in pubblica discussione i difensori delle parti, la causa è stata spedita a decisione.

DIRITTO

La domanda proposta dagli originari ricorrenti si fonda sulla sostanziale equivalenza fra le funzioni proprie delle varie qualifiche degli appartenenti alla Polizia di Stato, incluse quelle degli ispettori, e le qualifiche dei vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

A tale sostanziale equivalenza di funzioni deve corrispondere, non solo in forza dei principi costituzionali quanto soprattutto in base all'espresso dettato della norma cardi-

ne che regola la materia, l'art.43 comma sedicesimo della legge 1° aprile 1981, n. 121, una identità di trattamento economico. Tale principio, secondo l'assunto dei ricorrenti condiviso dal giudice di primo grado, era violato dal combinato disposto del successivo comma diciassettesimo dello stesso art. 43 legge 121/81 (secondo il quale l'equiparazione degli appartenenti alla Polizia di Stato con quelli delle altre forze di polizia ... avviene sulla base della tabella allegata alla stessa legge) e della medesima tabella allegata ove, nel mentre nella terza colonna si elencavano tutti i gradi delle altre forze di polizia, tra le quali i Carabinieri, nella seconda colonna recante l'elencazione delle qualifiche del nuovo ordinamento della Polizia di Stato erano omesse le qualifiche del neoinstituito corpo degli ispettori, con la conseguenza che tutti i gradi di sottufficiali dei Carabinieri (vice brigadiere, brigadiere, maresciallo-ordinario e maresciallo-capo, maresciallo-maggiore e maresciallo-maggiore-aiutante), risultavano equiparati alle quattro qualifiche dei sovrintendenti.

La voluta omissione delle qualifiche degli ispettori era del resto espressamente confermata dalla nota in calce alla predetta tabella di equiparazione, nella quale l'omissione era giustificata con la motivazione che le qualifiche degli ispettori non trovavano corrispondenza con le qualifiche del precedente ordinamento della P.S.

Di fronte all'evidente contrasto tra la disposizione di principio sancita dal ricordato comma sedicesimo dell'art. 43 e le disposizioni applicative scaturite dal combinato disposto del comma diciassettesimo e della tabella, il Giudice di primo grado aveva ritenuto che le disposizioni della tabella incompatibili con la ricordata regola di principio potessero ritenersi caducate, o meglio implicitamente abrogate, senza bisogno dell'intervento della Corte Costituzionale, alla luce della specificazione delle funzioni proprie delle varie qualifiche dei sovrintendenti e degli ispettori del nuovo corpo della Polizia di Stato dettata nella disciplina delegata stabilita nel DPR n. 335/1953, dalla quale disciplina delegata si desumeva una perfetta corrispondenza tra le mansioni proprie dei vari gradi dei sottufficiali dei Carabinieri, (escluso solo il grado iniziale di vice brigadiere le cui mansioni erano corrispondenti a quelle del sovrintendente capo della Polizia di Stato e le mansioni proprie delle varie qualifiche degli ispettori.

Tale tesi, dell'intervenuta abrogazione implicita, è stata fondatamente contestata dalle Amministrazioni appellanti, le quali hanno anche posto in evidenza come la tabella di equiparazione allegata alla legge 121/1981, anteriore al decreto delegato 24 aprile 1982 n. 335, era stata poi di nuovo recepita e confermata con modifiche di dettaglio estranee al tema di questa causa, dalla legge 12 agosto 1982 n. 569, a sua volta successiva al predetto decreto legislativo delegato.

In effetti, come questa Sezione aveva già avuto modo di rilevare con l'ordinanza 27 marzo 1991 n. 212, la tesi affermata dai primi giudici, dell'abrogazione implicita della tabella, non poteva e non può essere condivisa non solo e non tanto in ragione del rilievo della successione cronologica delle norme, quanto soprattutto perché essa è preclusa dal testuale disposto del comma diciassettesimo dell'art. 43, il quale, ponendosi in contrasto netto con il principio dell'equiparazione sancito nel precedente comma sedicesimo, aveva rigidamente agganciato l'equiparazione alle disposizioni della tabella medesima.

Con la richiamata ordinanza n. 212/91 questa Sezione, dopo aver rilevato che la sostanziale equivalenza tra le funzioni proprie dei vari gradi dell'Arma dei Carabinieri, da vice-brigadiere a maresciallo-maggiore-aiutante e quelle proprie delle qualifiche del nuovo corpo della Polizia di Stato, (dal sovrintendente capo, equiparato al vice-brigadiere, a tutte le qualifiche del ruolo degli ispettori), nei termini stabiliti dalla sentenza di primo grado, non era stata contestata dalle amministrazioni appellanti, ha ritenuto peraltro che il conflitto tra tale riconosciuta equiparazione di funzioni e le disposizioni scaturenti dalla tabella e dal combinato disposto di essa con il diciassettesimo comma dell'art. 43 non potesse essere superato se non attraverso una pronuncia sulla pregiudiziale costituzionale in ordine al contrasto delle predette norme (art. 43 comma diciassettesimo e tabella C della legge 1° aprile 1981 n. 121 come sostituita dall'art. 9 della legge 12 agosto 1982 n. 559), con i principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 37 della Costituzione.

Tale questione di legittimità costituzionale è stata giudicata fondata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 277 del 12 giugno 1991, dichiarativa dell'illegittimità

costituzionale delle norme come sopra denunciate (art. 43 comma diciassettesimo, tabella e nota in calce alla medesima) "nella parte in cui non includono le qualifiche degli ispettori di polizia così omettendo la individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri".

Dall'eliminazione della tabella, della nota in calce e del diciassettesimo comma citt. consegue, come già esposto nell'ordinanza di rinvio, il riespandersi del principio di equiparazione secondo l'omogeneità di funzioni dettato dal sedicesimo comma dell'art. 43 cit. - come interpretato dalla sentenza costituzionale 277/91 - e la connessa fondatezza delle pretese degli appellati.

Le Amministrazioni appellanti contestano tuttavia tale conseguenza ed oppongono all'accoglimento delle rivendicazioni degli originari ricorrenti i tre seguenti ordini di argomenti, nessuno dei quali la Sezione ritiene di condividere.

Con un primo argomento le Amministrazioni appellanti adducono una pretesa "impossibilità allo stato attuale della legislazione, quale essa risulta essere dopo l'intervento censorio della Corte Costituzionale, di accogliere, le istanze dei ricorrenti". Ciò perché, secondo le appellanti non sarebbe possibile a tutt'oggi, allo stato attuale della legislazione, "stabilire se ricorra o meno una effettiva specificità delle funzioni degli ispettori di polizia rispetto a quelle dei sottufficiali dei Carabinieri". La rivendicata equiparazione risulterebbe dunque, per dir così, impossibile in fatto.

A tale primo argomento le Amministrazioni appellanti aggiungono un secondo argomento attraverso il quale esse prospettano una impossibilità in diritto della suddetta equiparazione, che secondo il loro assunto sarebbe preclusa dalla stessa sentenza costituzionale. Le appellanti traggono spunto in proposito dal rilievo che il Consiglio di Stato, nel sollevare la sopra riassunta questione di legittimità costituzionale, aveva sollecitato dalla Corte Costituzionale non solo l'intervento caducatorio, istituzionalmente proprio di tale Giudice, ma anche un intervento additivo, volto cioè a precisare quali regole dovessero sostituire quelle riconosciute incostituzionali; intervento additivo che è stato invece negato dalla stessa Corte: da ciò, secondo l'assunto delle appellanti, l'impossibilità di accogliere le domande

degli originari ricorrenti, in mancanza di una disciplina sostitutiva di quella ritenuta incostituzionale.

Infine, con un terzo argomento, che si traduce anch'esso nell'affermazione di una impossibilità in diritto di accoglimento delle domande degli appellanti, la difesa delle amministrazioni appellanti deduce che l'equiparazione invocata ed affermata dal primo giudice "troverebbe di fronte lo sbaramento legislativo costituito dal nono comma dell'art. 43 della legge 121/81, che attribuiva al "maresciallo-maggiore-carica speciale" dell'Arma dei Carabinieri il trattamento economico previsto per il personale del sesto livello bis.

Del quale nono comma, non caducato, il giudice dovrebbe continuare perciò a tener conto facendone applicazione analogica. E poiché secondo tale nono comma il trattamento retributivo (sesto livello-bis) da esso sancito per le qualifiche inferiori del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato era stato attribuito soltanto alla qualifiche di vertice "maresciallo maggiore carica speciale", tutte le qualifiche inferiori a tali qualifiche di vertice dovrebbero, stante la non abrogazione del nono comma, restare equiparate a quelle dei sovrintendenti, con il conseguente totale rigetto delle rivendicazioni degli appellati.

Ora, dei sopra riassunti tre argomenti addotti dalle Amministrazioni appellanti, i secondi due, afferenti entrambi ad una sorta di preclusione di diritto all'accoglimento delle pretese degli appellati, assumono portata prioritaria e pregiudiziale rispetto a quello soprariassunto per primo, in quanto, se le due preclusioni di diritto, o anche una soltanto di esse, risultassero fondate, ciò assorbirebbe e renderebbe superflua l'indagine sulla possibilità di fatto di condividere l'equiparazione affermata dalla sentenza appellata. In questo senso è necessario esaminare innanzitutto la fondatezza del secondo degli argomenti addotti dalle amministrazioni appellanti. Con esso la difesa erariale trae spunto come si è detto dalla ritenuta inammissibilità del capo dell'ordinanza di questa Sezione con il quale era stato sollecitato dalla Corte un intervento additivo, sostitutivo delle norme riconosciute incostituzionali, ed in particolare sottolineano l'inciso della sentenza costituzionale in cui viene "fatta salva naturalmente la possibilità di continuare in via provvisoria ad

erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia".

La tesi delle amministrazioni appellanti si traduce in sostanza nell'assunto che il giudice amministrativo, pure essendo stata riconosciuta la illegittimità costituzionale delle norme in cui esso aveva ravvisato l'unico ostacolo per l'accoglimento delle rivendicazioni azionate dagli originari ricorrenti, non potrebbe pronunciare l'accoglimento di tali rivendicazioni se non dopo che le norme caducate verranno sostituite da nuove norme ad opera del legislatore.

Siffatto assunto non può essere condiviso per una ragione di fondo che si ricollega ai principi fondamentali del vigente ordinamento, secondo i quali il Giudice del caso concreto non può che emettere pronunce di accoglimento o di rigetto delle domande e non può mai invece accertare la fondatezza in astratto di esse dichiarando però la loro inaccogliabilità allo stato senza un futuro intervento del legislatore.

Se così non fosse risulterebbe del tutto vanificato l'intero sistema di tutela costituzionale dei diritti in quanto, di fronte alla accertata violazione di essi per opera di norme dichiarate incostituzionali, sarebbe sufficiente la protrazione dell'inerzia del legislatore per perpetuare a tempo indeterminato, e senza che nessuno strumento consenta ai singoli di sopperire a tale inerzia, la violazione degli stessi diritti.

L'inaccettabilità in via di principio di tale soluzione non può ritenersi intaccata dall'aver la Corte Costituzionale giudicato inammissibile il capo della ordinanza di rimessione con cui era stato sollecitato il suo intervento additivo. Mentre infatti la verifica della legittimità costituzionale delle norme denunciate costituiva funzione istituzionalmente propria ed esclusiva della Corte Costituzionale, l'auspicato intervento additivo rientrava nella discrezionalità della stessa Corte di cui detto Supremo Giudice delle leggi si era in numerose precedenti occasioni avvalso con lo strumento della sentenza manipolativa di accoglimento, così come in altre pur analoghe occasioni (e ne è conferma la varietà di soluzioni offerte dai numerosi precedenti richiamati nel contesto della stessa sentenza costituzionale) aveva ritenuto di non avvalersi, senza che nessuno abbia mai messo in dubbio la possibilità per

il giudice a quo di pronunciarsi sulla fondatezza delle domande di parte in base alle norme conseguenti all'intervento caducatorio e senza necessità di attendere l'emanazione da parte del legislatore di norme sostitutive, come ad esempio nella notissima vicenda giurisprudenziale conseguente alla caducazione delle norme in materia di indennità espropriative.

Né vale in senso contrario l'argomento che le amministrazioni appellanti traggono dal passo della sentenza costituzionale in cui si afferma la possibilità di "continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima fino alle determinazioni conseguenti alla presente pronuncia".

Con tale statuizione la Corte Costituzionale non ha inteso affatto alludere a future determinazioni del legislatore bensì soltanto alle determinazioni giudiziali demandata al giudice a quo (e/o alle eventuali determinazioni in sede amministrativa adottabili da parte della stessa P.A. in sede di spontaneo adeguamento ai principi segnati nella stessa motivazione della sentenza costituzionale).

In questo quadro, l'aver la Corte fatto espressamente salva la possibilità di continuare in via provvisoria ad erogare agli interessati il trattamento economico risultante dalla tabella dichiarata illegittima non può assumere altro significato che quello di continuare ad applicare tale tabella in via soltanto provvisoria con ciò eliminando il dubbio, in astratto profilabile per quanto assurdo, che, caduta la tabella senza l'invocato intervento additivo, l'amministrazione dovesse sospendere il pagamento di ogni retribuzione.

Non certo anche quello di vincolare la tutela dei diritti violati dalle norme giudicate incostituzionali al sopravvenire delle eventuali future determinazioni del legislatore. Superata così la prima delle argomentazioni di diritto addotte dalle amministrazioni appellanti, neppure può essere condiviso l'altro argomento fondato sulla rilevata sopravvivenza del comma nono dello stesso articolo 43.

Quest'ultima era norma speciale inserita, nel contesto dell'articolo 43, in una collocazione quasi casuale, certamente non corretta dal punto di vista del rigore logico in quanto precedente di molti commi la regola generale fissata nei comma sedicesimo e

diciassettesimo rispetto alla quale essa regola speciale si poneva come eccezione. La casuale collocazione topografica di tale regola speciale al comma nono - in cui si menzionava la posizione di vertice dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di Finanza prima ancora che nel contesto dello stesso articolo, tutto rivolto a disciplinare il trattamento economico del personale della Polizia di Stato, il legislatore avesse introdotto la regola generale della estensione di tale trattamento economico alle altre armi (comma sedicesimo) - e

il suo corollario applicativo, poi giudicato incostituzionale, che demandava tale estensione alla tabella (comma diciassettesimo), non impedisce all'interprete di individuare il rapporto logico tra tale norma speciale e la ricordata regola generale: la norma speciale si poneva appunto come eccezione alla regola generale che illegittimamente escludendo dalla tabella tutte le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, concedeva invece in via appunto di eccezione, alla sola posizione di vertice ("maresciallo-maggiore-carica-speciale") il trattamento economico previsto per le qualifiche inferiori del ruolo degli ispettori. Concessione derogatoria ed eccezionale, che non ha più ragion d'essere una volta che la sentenza costituzionale ha giudicato illegittima la mancata inclusione nella tabella di tutte le qualifiche dello stesso ruolo degli ispettori.

La sopravvivenza di tale regola speciale deve essere dunque esclusa per la intervenuta caducazione della regola generale. La caducazione di quest'ultima implica infatti che l'estensione del trattamento economico degli appartenenti alla Polizia di Stato ai sottufficiali dei Carabinieri e delle altre armi, giudicata illegittima in quanto non comprendente il ruolo degli ispettori deve essere compiuta tenendo conto di tutte le qualifiche di tale ruolo, laddove, se si volesse ritenere ancora operante il citato comma nono, si dovrebbe concludere che, equiparando esso al livello minimo del trattamento economico degli ispettori della Polizia di Stato soltanto la posizione di vertice maresciallo-maggiore-carica-speciale tutti i gradi inferiori dei sottufficiali dell'Arma, compreso quello immediatamente sottostante ("maresciallo-maggiore-aiutante" senza "carica speciale") dovrebbero restare assoggettati al

trattamento dei sovrintendenti restando in tal guisa del tutto imm modificata la situazione antecedente alla pronuncia costituzionale.

Tale incoerente conseguenza mostra come tra la norma speciale rimasta formalmente in vigore e la normativa risultante dalla caducazione della regola generale vi è un rapporto di assoluta incompatibilità logica alla stregua del quale non può che concludersi che anche la regola speciale, derogatoria della regola generale caducata è stata travolta dalla caducazione di quest'ultima benché non esplicitamente investita dalla sentenza costituzionale.

Se è vero infatti che il potere di estensione d'ufficio della pronuncia caducatoria alle norme connesse a quella ritenuta incostituzionale attribuito alla Corte dell'art.27 della legge n. 57 dell'11 marzo 1953, induce la prevalente giurisprudenza a ritenere che la portata delle pronuncie di incostituzionalità non possa in via di principio essere estesa oltre i limiti risultanti dal dispositivo delle sentenze costituzionali, non è men vero che tale limite non vale nei casi in cui la norma non esplicitamente contemplata nel dispositivo della pronuncia costituzionale è collegata in modo inscindibile all'altra norma dichiarata incostituzionale (in tale senso, in giurisprudenza, Cass. penale, sez. VI, n. 3650 del 21 aprile 1981; Cass. Civ., sez. Lavoro, n. 4973 del 22 marzo 1981; Corte dei Conti sez. R., 20 giugno 1985 n. 426).

Tale è senza dubbio la regola speciale contenuta nel formalmente sopravvissuto comma nono dell'art. 43, la quale come si è visto attribuiva il livello sesto bis, riservato alla qualifica minima del ruolo degli ispettori, alla sola posizione di vertice (maresciallo maggiore carica speciale) del ruolo dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ed in tanto aveva un qualche significato in quanto presupponeva la regola generale che escludeva tutti i gradi dei sottufficiali dell'Arma dall'equiparazione con il ruolo degli ispettori. Caducata la quale regola generale, la regola speciale è rimasta pertanto regola di impossibile applicazione e deve ritenersi perciò anch'essa caducata.

Anche il secondo degli argomenti addotti dalle Amministrazioni appellanti appare dunque destituito di fondamento.

Verificata così l'infondatezza di entrambi gli argomenti addotti dalle Amministrazioni appellanti per continuare a contestare la

possibilità in punto di diritto di accoglimento delle domande degli appellati, resta da verificare la tesi addotta per prima dalla difesa della P.A., dell'impossibilità della equiparazione tra i vari gradi dei sottufficiali dei Carabinieri e le varie qualifiche del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Ma a questo proposito basta considerare innanzitutto che:

- la equiparazione è stata compiuta dal primo Giudice sulla base di una valutazione comparativa tra le mansioni proprie dei vari gradi dei sottufficiali dei Carabinieri e le mansioni proprie delle varie qualifiche dei sovrintendenti e degli ispettori di Polizia, sorretta dal principio per cui, posta la norma generale dell'estensione del trattamento economico degli appartenenti alla Polizia di Stato agli appartenenti agli altri corpi di polizia, a parità di funzioni deve corrispondere parità di trattamento economico, e tale principio è lo stesso che ha ispirato la pronuncia di incostituzionalità;

- la verifica dell'equivalenza tra le mansioni, proprie delle varie qualifiche della Polizia di Stato e quelle proprie dei vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri, nei termini espressi dalla pronuncia attualmente appellata, e confermati sia dall'ordinanza di questa sezione n. 252 del 1991 di rimessione, sia dalla stessa sentenza costituzionale 277 del 1991 (punti 4 - 6), appare logicamente fondata. D'altra parte le Amministrazioni appellanti, almeno sino alla precedente rimessione della causa in decisione, non l'avevano per nulla contestata sia pur in via di subordinata risposta alle tesi avversarie. Ed è appena il caso di rilevare che, anche nell'ultima fase del processo, successiva alla sentenza costituzionale, le

Amministrazioni appellanti non hanno proposto, neppure in via subordinata, formule o tabelle di equiparazione diverse ed alternative rispetto all'equiparazione stabilita dal TAR, limitandosi ad affermare una pretesa impossibilità di tale equiparazione per mancanza di norme di legge sostitutive di quelle caducate. Ma tale affermazione non può essere condivisa.

In primo luogo - come parte resistente non manca di rilevare - essa contrasta con l'avvenuta dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte Costituzionale. Infatti se dopo la caducazione della tabella non fosse stato possibile accogliere la pretesa al migliore trattamento, si sarebbe dovu-

to dichiarare l'irrilevanza della proposta questione incidentale di costituzionalità.

In secondo luogo non si ravvisano valide ragioni giuridiche per ritenere ancora necessario un intervento legislativo in proposito. Ed invero, tenuto presente che la regola di estensione del trattamento economico del personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri è stabilita dalla legge (art. 43); che il criterio concreto di estensione si identifica nel principio di corrispondenza delle funzioni, di cui è stata riconosciuta l'intrinseca coerenza al contenuto generale; che sono state caducate le statuizioni della tabella di equiparazione per la loro divergenza dal criterio suddetto; deve concludersi che l'accertamento della corrispondenza delle funzioni non richiede ulteriori interventi legislativi, ma è operazione che non esorbita dall'ambito normale dell'applicazione della legge.

E' quindi sufficiente perchè la regola e il suo principio applicativo siano tradotti in pratica attuazione - in applicazione dell'indicazione della Corte Costituzionale - che l'Amministrazione (nella salvaguardia delle decorrenze e delle connesse obbligazioni accessorie dei riconoscimenti retributivi dovuti agli appellati secondo quanto stabilito nella sentenza di primo grado) predisponga un atto amministrativo generale che, nell'attuare il comma sedicesimo dell'art. 43 cit. alla luce dei principi fissati dalla Corte Costituzionale nel caso di specie, riconosca la corrispondenza delle funzioni connesse ai vari gradi dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, con quelle delle qualifiche della Polizia di Stato, ivi compresi ispettori di Polizia, in aderenza alle valutazioni compiute dal T.A.R..

La sentenza appellata merita pertanto conferma, nei limiti di cui in motivazione. Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in s.g. (Sez.IV) respinge l'appello nei limiti in cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, 25 novembre 1991